INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 23

Consiglio di amministrazione

L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed e' cosi' composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori I dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori

postelegrafonici. Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) e' altresi' elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso; in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Sesto — Organi dell'Amministrazione
Capo	I — Organi collegiali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-23-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it